

**CONDIZIONI GENERALI
PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA**

Gemos Soc. Coop. (C.F. e P. IVA 00353180391), con sede a Faenza in via Della Punta, 21 (di seguito "Soggetto Erogatore") ha implementato ed è autorizzato a erogare una soluzione di firma elettronica avanzata ("FEA"), ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali – di seguito "DPCM"), al fine di utilizzarla nei rapporti giuridici intrattenuti con il proprio utente Firmatario (di seguito "Firmatario").

Il Firmatario, così come meglio identificato nel modulo di adesione alla soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito "modulo di adesione") con la sottoscrizione del predetto modulo, dichiara di voler aderire alla soluzione FEA, in modalità OTP (One Time Password), e di accettarne le seguenti Condizioni Generali per l'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito "Condizioni Generali"):

Art. 1 Premesse e quadro normativo

Il Soggetto Erogatore ha scelto di adottare la soluzione FEA anche allo scopo di contribuire alla tutela ambientale, utilizzando documenti informatici ed evitando così la stampa di una notevole mole di documenti, e di ottenere un più elevato grado di sicurezza con conseguente riduzione dei rischi di furto di identità, falsificazione della firma e frode, mediante una tecnologia basata su One Time Password (OTP).

La soluzione FEA, oggetto delle presenti Condizioni Generali, è erogata nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – "CAD"), del DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.i., del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS) e s.m.i. e della normativa in materia di *privacy*, ivi inclusi i provvedimenti del Garante della Privacy specificamente applicabili alle diverse soluzioni di FEA.

Art. 2 Oggetto

Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l'erogazione di una particolare soluzione FEA, ottenuta attraverso l'inserimento di un codice di sicurezza univoco (OTP) da parte del Firmatario. Il codice viene inviato al numero di cellulare del Firmatario, indicato nel modulo di adesione e verificato dal Soggetto Erogatore.

Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate per la gestione della soluzione FEA del Soggetto Erogatore sono definite nel Manuale Operativo della soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito "Manuale Operativo"), parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

I documenti informatici sottoscritti mediante la soluzione FEA producono gli effetti, anche probatori, previsti dalla legislazione vigente.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 60 del DPCM, la soluzione FEA è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario e il Soggetto Erogatore.

Art. 3 Obblighi del Soggetto Erogatore

Il Soggetto Erogatore, in qualità di soggetto che eroga soluzioni di FEA, di cui alle presenti Condizioni Generali, garantisce la piena coerenza della soluzione FEA alle previsioni del DPCM, e in particolare al disposto degli artt. 56 e 57, al CAD, all'art. 26 Regolamento eIDAS e al Manuale Operativo.

In ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma, il Soggetto Erogatore dichiara e garantisce:

- di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di proteggere i titolari della FEA e i terzi da eventuali danni derivanti da eventuali inadeguatezze delle soluzioni tecniche adottate per l'erogazione della soluzione di FEA;
- di avere preliminarmente identificato il Firmatario mediante una modalità di verifica di identificazione (quale ad esempio l'acquisizione di copia del documento di riconoscimento in corso di validità);
- di conservare il modulo di adesione e l'evidenza dell'identificazione (ad esempio copia del documento di riconoscimento) per 20 (venti) anni, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità;
- la presenza di un servizio di assistenza relativo alla soluzione FEA, secondo le modalità definite all'interno del Manuale Operativo.

Art. 4 Diritti e obblighi del Firmatario

Il Firmatario ha il diritto di ricevere gratuitamente e liberamente copia del modulo di adesione e delle presenti Condizioni Generali e ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 56, comma 1, DPCM.

A seguito di ciascun utilizzo della soluzione FEA il Firmatario avrà la facoltà di richiedere al Soggetto Erogatore l'invio di una copia del documento informatico sottoscritto, ai recapiti indicati nel modulo di adesione.

L'adesione alla soluzione FEA è facoltativa e non comporta l'obbligo per il Firmatario di utilizzarla in via esclusiva per la sottoscrizione di documenti nell'ambito dei rapporti con il Soggetto Erogatore.

Il Firmatario garantisce la validità e la veridicità del documento di riconoscimento o dello strumento di identificazione e di tutti i dati personali comunicati in occasione dell'identificazione, nonché di quelli comunicati nel modulo di adesione, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dati forniti. L'eventuale successiva variazione dei dati forniti dal Firmatario comporterà la necessità di una nuova adesione alla soluzione FEA.

Il Firmatario dichiara e garantisce che l'indirizzo Email e il numero di cellulare comunicati al Soggetto Erogatore nel modulo di adesione, sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Firmatario medesimo e che resteranno tali per tutto il tempo in cui le Condizioni Generali saranno efficaci tra le Parti.

Con l'approvazione delle presenti Condizioni Generali, il Firmatario dichiara di aver preso attenta visione delle stesse, di averne compreso a pieno il contenuto, di essere consapevole della validità e degli effetti giuridici, anche probatori, dei documenti informatici sottoscritti mediante la soluzione FEA.

Art. 5 Limitazione di responsabilità del Soggetto Erogatore

Il Soggetto Erogatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in relazione al mancato e/o inesatto adempimento dei propri obblighi derivanti dalle Condizioni Generali e/o dalla normativa applicabile, qualora il mancato e/o inesatto adempimento sia dovuto a cause non ascrivibili al Soggetto Erogatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- caso fortuito;
- forza maggiore;
- calamità naturali;
- eventi bellici;
- furti;
- richieste e/o interventi dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa;
- mancato funzionamento di linee elettriche e/o telefoniche nazionali e/o internazionali.

Il Soggetto Erogatore non assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali danni, costi, oneri o spese, diretti o indiretti, subiti dal Firmatario e/o da terzi, in conseguenza alla non veridicità e/o validità dei documenti di riconoscimento, dei dati personali e in generale delle informazioni fornite dal Firmatario in occasione dell'adesione alla soluzione FEA e di ogni altra variazione dovesse intervenire successivamente, ove non opportunamente comunicata.

Il Soggetto Erogatore, inoltre, non assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo improprio e/o non autorizzato della soluzione FEA e/o eccedente le limitazioni d'uso, ad opera del Firmatario e/o di terzi.

Art. 6 Caratteristiche tecniche della soluzione FEA

Le caratteristiche delle tecnologie e del sistema, utilizzate per l'erogazione della soluzione FEA, sono descritte all'interno del Manuale Operativo.

I documenti informatici sottoscritti dal Firmatario mediante la soluzione FEA sono generati e conservati secondo gli standard definiti dal CAD, dal DPCM e dalla normativa in vigore, con misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità, in termini di non modificabilità e inalterabilità del contenuto.

Art. 7 Limiti di utilizzo della soluzione FEA

La soluzione FEA, fornita dal Soggetto Erogatore, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario e il Soggetto Erogatore.

L'individuazione, la natura e la tipologia dei documenti informatici idonei ad essere sottoscritti dal Firmatario, mediante l'utilizzo della soluzione FEA, saranno a discrezione e responsabilità del Soggetto Erogatore.

Art. 8 Gratuità della soluzione FEA

L'adesione alla soluzione FEA da parte del Firmatario è completamente gratuita.

Art. 9 Durata, revoca e recesso

Le presenti Condizioni Generali diverranno valide ed efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione e rimarranno in vigore a tempo indeterminato relativamente alla singola operazione di firma apposta dal Firmatario.

Il Firmatario potrà revocare in ogni momento l'adesione alla soluzione FEA mediante sottoscrizione e invio dell'apposito modulo di revoca, all'indirizzo Email indicato al successivo articolo.

È riconosciuta al Soggetto Erogatore la facoltà di recedere, in ogni momento, dalle presenti Condizioni Generali mediante comunicazione a mezzo Email e/o raccomandata A/R da inviare al Firmatario ai recapiti da quest'ultimo indicati nel modulo di adesione.

Il Soggetto Erogatore continuerà, inoltre, a conservare il modulo di adesione e di revoca, e la copia del documento di riconoscimento o l'evidenza dell'identificazione eseguita, sino alla scadenza del termine ventennale previsto dalla normativa applicabile.

Art. 10 Modifiche e comunicazioni

Il Soggetto Erogatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in tutto o in parte, le presenti Condizioni Generali nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti. In tale ipotesi, il Soggetto Erogatore provvederà ad informare il Firmatario delle intervenute modifiche, ai recapiti indicati nel modulo di adesione.

Fatta salva la facoltà del Firmatario di revocare l'adesione alla soluzione FEA, le modifiche apportate alle Condizioni Generali diverranno efficaci nella data indicata dal Soggetto Erogatore all'interno della comunicazione.

Tutte le comunicazioni inerenti alle Condizioni Generali indirizzate al Soggetto Erogatore dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o al seguente indirizzo PEC: gemos@gemospec.it.



as you eat

Art. 11 Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, qualsiasi controversia inerente le Condizioni Generali sarà di competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali, trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.